

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4543 del 04/10/2019
Oggetto	CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE UBICATO IN LOCALITÀ LAGO PONTINI IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE MESCOLINI NELLA. USO: POTABILE ED IGIENICO ED ASSIMILATI PRATICA FC18A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4678 del 04/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE UBICATO IN LOCALITÀ LAGO PONTINI IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE MESCOLINI NELLA
USO: POTABILE ED IGIENICO ED ASSIMILATI
PRATICA FC18A0029

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 03.09.2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto:“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2019 con la quale si è disposto la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/10/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all'art. 36;

VISTA:

- la domanda di concessione con regolarizzazione- pratica FC18A0029 - di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 12/10/2018 ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2018/19248 dalla Sig.ra Mescolini Nella (C.F. MSCNLL46H57A565Z) in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (47021 FC) Località Lago dei Pontini, P.IVA 01781380405; trattasi di prelievo da sorgente ad uso potabile ed igienico ed assimilati (per servizi igienici ed irrigazione di giardino di circa mq 500) a servizio del ristorante denominato “Il Caminetto” utilizzata da anni senza concessione;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che:

- la sorgente è ubicata in Comune di Bagno di Romagna, Località Lago dei Pontini, catastalmente identificata al Foglio n.160 mappale n.155, su terreni di proprietà di Sanafonte S.r.l. che ha autorizzato l'utilizzo di tale risorsa;

- l'opera di presa della sorgente è costituita da un manufatto esistente in cls delle dimensioni interne di 0,84m x 0,45m x 1,03m (h) con porta di accesso metallica e lucchetto di sicurezza. La sorgente ha una portata variabile da 0,50 l/sec a 1,2 l/sec;
- l'acquedotto esistente è costituito da un tubo in polietilene del diametro di 2 pollici interrato ad una profondità di circa 1,00-1,50 mt dal p.c. che dalla sorgente alimenta un deposito, anch'esso esistente e costituito da n. 2 cisterne prefabbricate in polietilene aventi una cubatura complessiva di 3,30 mc, e da quest'ultimo arriva al ristorante;
- la linea di adduzione proveniente dai depositi arriva entro il fabbricato ad uso ristorante entro il quale è installato un impianto di sanificazione dell'acqua per disinfezione acqua di alimento;
- la quantità d'acqua massima richiesta è pari complessivamente a 25.230 mc/anno;

ATTESO che

- a seguito di quanto comunicato da AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena con Nota Prot. n. 88607/P del 05/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/56083 come successivamente integrata in data 07/05/2019 con Nota Prot. n. 113842/P del 07/05/2019 acquisita da Arpae al PG/2019/72492 del 08/05/2019, è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa con Nota PG/2019/73874 del 09/05/2019;
- in data 26/07/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con Nota acquisita al PG/2019/117922;

ACCERTATO che

- considerando un uso potabile ed igienico assimilato, il fabbisogno teorico calcolato sulla base dei contenuti della DGR n.1195/2016 risulta pari a circa mc/a 4.008,33.
- Nella domanda sono stati richiesti 25.230 mc/anno. Le verifiche effettuate portano però a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia in eccesso;

ATTESO:

- che a fronte di quanto sopra con Nota PG/2019/16898 è stato comunicato alla ditta che il procedimento sarebbe proseguito considerando la quantità richiesta in concessione pari alla quantità massima derivabile, ovvero 4.000 mc/a e nel caso in cui tale quantitativo non soddisfacesse pienamente le necessità idriche dell'attività di provvedere a presentare adeguata comunicazione;
- che con Nota PG/2019/145623 del 20/09/2019 la Ditta ha comunicato che *"In riferimento alla vostra del 30/1/2019 Si comunica che il quantitativo massimo proposto da voi in concessione pari a 4000mc/annui , da calcoli e verifiche integrative, risulta superiore alle esigenze idriche dell'attività. Il quantitativo pertanto richiesto dalla scrivente è pari a 3000mc/annui con una portata media annua pari a 0,095 l/s. La quantità in esubero rispetto alla potenzialità stagionale della sorgente viene convogliata nel Fosso esistente mediante tubazione di troppo pieno presente nelle cisterne di stoccaggio. L'acqua stoccata nelle 2 cisterne prefabbricate (cubatura complessiva pari a circa 3,30 mc) viene poi convogliata a caduta secondo necessità al Ristorante. Pertanto si conferma che la portata media annua all'uscita delle cisterne di accumulo, convogliata verso il punto di utilizzo sarà al massimo pari a 0.095 l/s";*

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Verucchio-Monte Fumaiolo (cod. 6010ER-LOC3-CIM), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo *"buono"*;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come *"trascurabile/lieve"*;
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a *"criticità bassa"*;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale

Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"**, ovvero la derivazione è compatibile, compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.

VISTI inoltre:

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 11/01/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/5308 del 14/01/2019, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *"(...) poiché l'opera di presa e la condotta ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
 - *tenuto conto del fatto che l'opera di presa e la condotta ricadono all'interno di un'area soggetta a frane quiescenti disciplinata dall'art. 26 del PTCP si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti";*
- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 30/01/2019 con PG/2019/15904 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la sorgente con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- il parere favorevole di ATESIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti del 01/02/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/17528;
- il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena del 09/08/2019 Prot. n. 207805/P acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/126375 con le seguenti prescrizioni:
 - "a) essendo l'opera di presa dell'acqua priva della protezione prevista ai sensi del comma 3 di cui all'art.94 del D.lgs 152/06, dovranno essere realizzate le necessarie opere (atte, tra l'altro, ad impedire il libero accesso di persone ed animali al manufatto di presa) di protezione del punto di captazione e di un intorno di almeno 10 m di diametro dal punto di captazione stesso;*
 - b) dovrà essere effettuata la pulizia/taglio della vegetazione (mantenendone le condizioni nel tempo) nello spazio immediatamente circostante al punto di presa in modo tale da favorire il naturale deflusso dell'acqua meteorica verso valle ed impedirne il ristagno nell'intorno del punto di presa e/o l'ingresso/infiltrazione all'interno del manufatto in cui è collocata l'opera di presa stessa;*
 - c) dovrà essere verificata (e mantenuta nel tempo) la tenuta del manufatto ove si trova l'opera di presa, rispetto al rischio di infiltrazioni di acqua superficiale o l'ingresso di insetti/piccoli animali, nonché dello sportello di accesso al punto di presa, effettuando gli eventuali necessari interventi di ripristino;*
 - d) dovranno essere realizzati gli interventi e le opere necessarie ad assicurare la protezione delle cisterne di accumulo rispetto al rischio di accesso incontrollato da parte di persone ed animali;*
 - e) conformemente alle indicazioni contenute nella "SCHEDA TECNICA serbatoio da ESTERNO" allegata alle integrazioni presentate dalla richiedente e trasmesse alla scrivente U.O. in data 01/08/2019 dalla Sezione Arpae di Forlì-Cesena, le due vasche di accumulo dell'acqua non potranno essere interrato";*
 - f) dovrà essere assicurata la disponibilità di un punto di prelievo (fornito di rubinetto metallico idoneo a resistere ad operazioni di flambatura) dell'acqua intercettata dalla sorgente, prima che la stessa venga sottoposta al trattamento di potabilizzazione;*
 - g) considerata la superficialità della risorsa idrica di cui si chiede la concessione alla derivazione,*

dovrà essere assicurato un adeguato monitoraggio nel tempo delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua utilizzata, adeguando, all'occorrenza, le caratteristiche/prestazioni dell'impianto di trattamento della stessa tra cui dovrà, comunque, essere sempre garantito un adeguato trattamento di disinfezione;

h) ai sensi del Reg. (CE) 852/04, la descrizione delle modalità attraverso cui sarà assicurato il monitoraggio della qualità dell'acqua di cui si chiede la concessione dovrà essere parte del piano di autocontrollo (redatto in riferimento ai principi del sistema di autocontrollo HACCP) dell'impresa alimentare per il soddisfacimento delle cui esigenze produttive l'acqua sarà utilizzata;”

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 25 del 23/01/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2019/148256 del 26/09/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bollettino postale VCYL0063 del 10/09/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di concessione;
- l'importo di € 250,00 in data 26/09/2019 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni dal 2010 fino all'anno 2019 compreso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione semplificata possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla Ditta Individuale MESCOLINI NELLA (C.F. MSCNLL46H57A565Z/P.IVA 01781380405) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (47021 FC) Località Lago dei Pontini, la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in località Lago Pontini in comune di Bagno di Romagna (FC) su terreno di proprietà della Società Sanafonte S.r.l. che ha autorizzato l'utilizzo di tale risorsa. La sorgente, distinta nel NCT di detto comune al foglio n. 160 mappale 155, è utilizzata ad uso potabile ed igienico ed assimilato a servizio del ristorante denominato "Il Caminetto" (nello specifico ad uso potabile e per servizi igienici ed irrigazione di giardino di circa mq 500). Pratica FC18A0029;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile alla portata media pari a 0,095 l/sec corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 3000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore ad anni 5 dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2023;

4. di stabilire in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo è pari a € 164,72 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo nellamescolini@legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Dr. Carla Nizzoli)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr. Tamara Mordenti *

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente per uso potabile ed igienico ed assimilati, richiesta dalla Ditta Individuale Mescolini Nella (C.F. MSCNLL46H57A565Z/ P.IVA 01781380405) - Pratica FC18A0029

ART. 1

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante una sorgente ubicata in località Lago Pontini in comune di Bagno di Romagna (FC). La sorgente è distinta nel NCT di detto comune al foglio n. 160 mappale 155 ed è su terreno di proprietà della Società Sanafonte S.r.l. che ha autorizzato l'utilizzo di tale risorsa. Coordinate geografiche UTM RER: X=741.721 Y=858.926.
2. L'opera di presa della sorgente è costituita da un manufatto esistente in cls delle dimensioni interne di 0,84m x 0,45m x 1,03m (h) con porta di accesso metallica e lucchetto di sicurezza. La sorgente ha una portata variabile da 0,50 l/sec a 1,2 l/sec.
3. L'acquedotto esistente è costituito da un tubo in polietilene del diametro di 2 pollici interrato ad una profondità di circa 1,00-1,50 mt dal p.c. che dalla sorgente alimenta un deposito, anch'esso esistente e costituito da n. 2 cisterne prefabbricate in polietilene aventi una cubatura complessiva di 3,30 mc. L'acqua stoccata nelle cisterne prefabbricate viene poi convogliata a caduta al Ristorante "Il Caminetto". La quantità in esubero rispetto alla potenzialità stagionale della sorgente viene convogliata nel Fosso esistente mediante tubazione di troppo pieno presente nelle cisterne di stoccaggio.
4. La portata media annua all'uscita delle cisterne di accumulo, convogliata verso il punto di utilizzo, è pari a pari a 0.095 l/s.
5. La linea di adduzione proveniente dai depositi arriva entro il fabbricato ad uso ristorante entro il quale è installato un impianto di sanificazione dell'acqua per disinfezione acqua di alimento.
6. L'acqua da derivare è utilizzata per:
 - uso igienico ed assimilati per servizi igienici ed irrigazione di giardino di circa mq 500;
 - uso potabile.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al **31/12/2023**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata media annua all'uscita delle cisterne di accumulo pari a 0.095 l/s;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 3.000,00.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o

tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve, come stabilito dal Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena sottostare alle seguenti prescrizioni:
 - *poiché l'opera di presa e la condotta ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
 - *tenuto conto del fatto che l'opera di presa e la condotta ricadono all'interno di un'area soggetta a frane quiescenti disciplinata dall'art. 26 del PTCP si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti”;*
2. Il concessionario deve, come stabilito dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena sottostare alle seguenti prescrizioni:
 - a) *essendo l'opera di presa dell'acqua priva della protezione prevista ai sensi del comma 3 di cui all'art.94 del D.lgs 152/06, dovranno essere realizzate le necessarie opere (atte, tra l'altro, ad impedire il libero accesso di persone ed animali al manufatto di presa) di protezione del punto di captazione e di un intorno di almeno 10 m di diametro dal punto di captazione stesso;*
 - b) *dovrà essere effettuata la pulizia/taglio della vegetazione (mantenendone le condizioni nel tempo) nello spazio immediatamente circostante al punto di presa in modo tale da favorire il naturale deflusso dell'acqua meteorica verso valle ed impedirne il ristagno nell'intorno del punto di presa e/o l'ingresso/infiltrazione all'interno del manufatto in cui è collocata l'opera di presa stessa;*
 - c) *dovrà essere verificata (e mantenuta nel tempo) la tenuta del manufatto ove si trova l'opera di presa, rispetto al rischio di infiltrazioni di acqua superficiale o l'ingresso di insetti/piccoli animali, nonché dello sportello di accesso al punto di presa, effettuando gli eventuali necessari interventi di ripristino;*
 - d) *dovranno essere realizzati gli interventi e le opere necessarie ad assicurare la protezione delle cisterne di accumulo rispetto al rischio di accesso incontrollato da parte di persone ed animali;*
 - e) *conformemente alle indicazioni contenute nella “SCHEDA TECNICA serbatoio da ESTERNO” allegata alle integrazioni presentate dalla richiedente e trasmesse alla scrivente U.O. in data 01/08/2019 dalla Sezione Arpae di Forlì-Cesena, le due vasche di accumulo dell'acqua non potranno essere interrate”;*
 - f) *dovrà essere assicurata la disponibilità di un punto di prelievo (fornito di rubinetto metallico idoneo a resistere ad operazioni di flambatura) dell'acqua intercettata dalla sorgente, prima che la stessa venga sottoposta al trattamento di potabilizzazione;*
 - g) *considerata la superficialità della risorsa idrica di cui si chiede la concessione alla derivazione, dovrà essere assicurato un adeguato monitoraggio nel tempo delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua utilizzata, adeguando, all'occorrenza, le caratteristiche/prestazioni dell'impianto di trattamento della stessa tra cui dovrà, comunque, essere sempre garantito un adeguato trattamento di disinfezione;*
 - h) *ai sensi del Reg. (CE) 852/04, la descrizione delle modalità attraverso cui sarà assicurato il monitoraggio della qualità dell'acqua di cui si chiede la concessione dovrà essere parte del piano di autocontrollo (redatto in riferimento ai principi del sistema di autocontrollo HACCP) dell'impresa alimentare per il soddisfacimento delle cui esigenze produttive l'acqua sarà utilizzata;”*

3. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dell'opera di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. L'opera di captazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

ART. 8

RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi che impediscano l'inquinamento delle acque della sorgente.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.